

**CONVENZIONE QUADRO DI TIROCINIO
DI FORMAZIONE E ORIENTAMENTO E COLLABORAZIONE TECNICO-
SCIENTIFICA**

TRA

Il Dipartimento di Scienze della Salute dell'Università degli Studi Magna Græcia di Catanzaro – nel seguito denominata Dipartimento – codice fiscale n. 97026980793, P. IVA 02157060795, con sede legale in Catanzaro, rappresentata dal Direttore del Dipartimento Prof. Giovambattista De Sarro

E

l'Ordine Nazionale dei Biologi,– nel seguito denominata ONB – Codice Fiscale 80069130583, con sede legale in Roma, via Icilio n. 7- 00153, rappresentato legalmente da Dr. Ermanno Calcatelli, nato a Montecarotto (AN) il 31.8.1945, ove sopra domiciliato per la carica ed agli effetti del presente atto,

PREMESSO

- Che il sistema educativo e il sistema produttivo convengono sulla necessità di sviluppare adeguate forme di raccordo tra il mondo della formazione e il mondo del lavoro, al fine di migliorare la qualità dei processi formativi e di favorire la diffusione della cultura d'impresa;
- Che, al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza del mondo del lavoro e di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi, i soggetti sopra richiamati possono promuovere tirocini di formazione e orientamento in impresa a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art.1

Per il perseguimento degli obiettivi citati in premessa e ferma restando la rispettiva piena autonomia, il Dipartimento e ONB convengono di collaborare per lo sviluppo delle seguenti attività:

- a) la formazione e l'aggiornamento professionale, in particolare nell'ambito delle attività della Scuola di Farmacia e Nutraceutica, dei biologi - operatori, funzionari e professionisti - impegnati in campo nutrizionale e ambientale;
- b) divulgazione delle iniziative della Scuola di Farmacia e Nutraceutica, di comune interesse e oggetto della presente convenzione, anche mediante pubblicità sui rispettivi siti internet.

partecipazione congiunta dei due enti a progetti d'interesse nazionale e internazionale nell'ambito delle attività del Dipartimento di Scienze della Salute.

Le attività didattiche svolte in collaborazione potranno riguardare lo svolgimento di tesi, progetti ed elaborati, lo svolgimento di esercitazioni e l'organizzazione di visite, conferenze, dibattiti e seminari.



Articolo 2 – Responsabili della convenzione

L'ONB indica quale proprio responsabile della collaborazione il Dott. FRANCO S. CIPRIANO
Il Dipartimento indica quale proprio responsabile della collaborazione il Prof. Antonio Procopio

L'eventuale sostituzione del responsabile della collaborazione di una delle parti, dovrà essere comunicata ed approvata dall'altra parte.

Articolo 3 - Regime dei risultati della collaborazione scientifica

I risultati delle attività di ricerca resteranno di proprietà comune delle parti e la loro utilizzazione sarà libera, con il solo obbligo di citare, nelle eventuali pubblicazioni, che essi sono scaturiti dalla collaborazione fra i due contraenti.

L'eventuale brevettazione dei risultati conseguiti in comune sarà oggetto di separato accordo fra le parti; in questo caso, le eventuali pubblicazioni saranno subordinate all'espletamento di tutte le procedure atte alla protezione brevettuale dei risultati.

Articolo 4- Oneri connessi all'attuazione della convenzione

Gli oneri finanziari connessi allo svolgimento della ricerca oggetto della collaborazione, restano a carico di ciascuno dei contraenti per la propria parte.

La presente convenzione non comporta alcun onere per i due enti in conseguenza dell'utilizzo di strutture, attrezzature e personale che vengono messi a reciproca disposizione.

Articolo 5 - Copertura assicurativa

ONB garantisce la copertura assicurativa contro gli infortuni e per responsabilità civile verso terzi del proprio personale impegnato nelle attività oggetto della presente convenzione e degli assegnisti/studenti/laureandi/specializzandi/dottorandi/volontari frequentatori che potrebbero frequentare i locali e i laboratori dell'ONB per lo svolgimento di tirocini, esercitazioni, elaborati o tesi.

Qualora ONB dovesse riscontrare che il comportamento del proprio personale e degli altri soggetti di cui al comma precedente dia luogo a responsabilità verso terzi imputabili a colpa grave, valuterà tutte le azioni a propria tutela nei confronti del soggetto coinvolto, eventualmente avvalendosi anche della facoltà di esercitare il diritto di rivalsa nei suoi confronti.

Il Dipartimento garantisce analoga copertura assicurativa contro gli infortuni e per responsabilità civile verso terzi del proprio personale impegnato nelle attività oggetto della presente convenzione e degli assegnisti/studenti/laureandi/specializzandi/dottorandi/volontari frequentatori che potrebbero frequentare i locali e i laboratori del ONB per lo svolgimento di tirocini, esercitazioni, elaborati o tesi.

Qualora il Dipartimento dovesse riscontrare che il comportamento del proprio personale e degli altri soggetti di cui al comma precedente dia luogo a responsabilità verso terzi imputabili a colpa grave, valuterà tutte le azioni a propria tutela nei confronti del soggetto coinvolto, eventualmente avvalendosi anche della facoltà di esercitare il diritto di rivalsa nei suoi confronti.

Articolo 6

Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

Al fine di garantire la tutela della salute e la sicurezza del personale universitario e dei soggetti ad esso equiparati, ai sensi dell'art. 2 comma 4° del Decreto 5 agosto 1998 n. 363, rispettivamente

9

presso strutture del Dipartimento e dell'ONB, sono esposti a rischi, vengono individuati i soggetti cui competono gli obblighi previsti dal D.lgs n. 81/2008.

Al riguardo, le parti concordano che quando il personale delle due parti si reca presso la sede dell'altra parte per le attività di collaborazione previste nell'art. 1 della presente convenzione, il datore di lavoro della sede ospitante, sulla base delle risultanze della valutazione dei rischi di cui al D.lgs. 81/2008, da lui realizzata, assicura al su citato personale, esclusivamente per le attività svolte in spazi di sua competenza, le misure generali di tutela della salute e della sicurezza e le misure specifiche di protezione e prevenzione dei rischi, esclusa la sorveglianza sanitaria.

Il personale universitario e i soggetti ad esso equiparati sono tenuti alla osservanza delle disposizioni in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute dei lavoratori impartite dalla sede ospitante.

Articolo 7 - Durata della convenzione e procedure di rinnovo

La presente convenzione entra in vigore alla data della sua stipulazione e avrà la durata di tre/ anni, con possibilità di rinnovo sulla base di un accordo scritto approvato dagli organi competenti delle parti.

Al termine della convenzione ONB e Dipartimento redigeranno una relazione valutativa sulla collaborazione e sui risultati raggiunti; in caso di rinnovo a questa dovrà aggiungersi una relazione sugli obiettivi futuri.

Articolo 8 - Recesso e risoluzione della convenzione

Le parti hanno la facoltà di recedere dalla presente convenzione ovvero di risolverla consensualmente; il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviare all'altra parte con raccomandata con avviso di ricevimento da inviarsi nel rispetto di un preavviso di almeno 6 mesi.

Il recesso o la risoluzione consensuale non hanno effetto che per l'avvenire e non incidono sulla parte di convenzione già eseguita.

Articolo 9 - Trattamento dei dati personali

L'ONB provvede al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi alla presente convenzione nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e di quanto previsto dal proprio Regolamento emanato in attuazione del D. Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Il Dipartimento, analogamente, provvede al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi alla presente convenzione nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e di quanto previsto dal proprio Regolamento emanato in attuazione del D. Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Articolo 10 - Controversie

Per qualsiasi vertenza, che dovesse nascere dall'esecuzione della presente convenzione, è competente a decidere il Foro di Catanzaro.



Articolo 11 - *Registrazione e spese*

La presente convenzione:

- è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, II comma, del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131;
 - è soggetta, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, all'imposta di bollo, con onere a carico del UMG.
- c) 'ambito delle competenze specifiche presenti nel Dipartimento di Scienze della Salute;

Letto, approvato e sottoscritto.

Catanzaro li 28/09/2015

Roma li 28/09/2015


Ordine Nazionale dei Biologi
Il Presidente
Dr. Ermanno Calcatelli


Dipartimento di Scienze della Salute
Università Magna Graecia di Catanzaro
Prof. Giovambattista De Sarro